

RELAZIONE AI SENSI ART. 34, COMMA 20, DELLA LEGGE 17.12.2012 N. 221 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “ACHILLE VARZI”

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n. 221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), che prevede che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.*

In particolare la relazione intende illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento alla gestione del **Campo Sportivo Comunale “Achille Varzi”**.

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Considerato che la sopra richiamata norma in materia fa riferimento agli “obblighi di servizio pubblico e universale”, si ritiene necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il **servizio pubblico** può essere definito come un’attività di interesse generale e destinata al soddisfacimento di bisogni collettivi assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, secondo principi di continuità, universalità e accessibilità.

L’art. 112 del D.Lgs 267/200 (Testo Unico degli Enti Locali) prevede che *“gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali”*. Si richiama, inoltre, l’art. 118 della Costituzione, così come modificato dall’art. 4 della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, laddove si introduce il principio di sussidiarietà secondo il quale Stato, Regioni, città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

A livello sovranazionale si ritrova il concetto più ampio di **“servizi di interesse generale”** (Libro Bianco COM(2004) 374 definitivo e COM(2011) 900 definitivo), che designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche. La nozione di servizi di interesse generale è all’art. 14 del TFUE (Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea): *“In considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti”*.

Il **servizio universale** può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l’Unione Europea intende il servizio universale come *“Un insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”* (Direttiva 97/33/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 giugno 1997, art. 2, c. 1, lettera g).

Nella normativa europea sono inoltre definiti alcuni principi generali per l'inquadramento della nozione di **servizio pubblico a rilevanza economica**, quali il principio di libero accesso al servizio (art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e il principio della qualità del servizio e continuità dell’erogazione (Libro Bianco COM(2004) 374).

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un’attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero

indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di “servizio pubblico” l’attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l’attività di interesse generale, mentre laddove si parla di “servizio universale” l’attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

La Comunicazione della Commissione COM(2011) 900 definitivo del 20/12/2011 definisce **obblighi di servizio universale** un tipo di OSP che “stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti i consumatori e utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e, tenendo conto delle circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile.

Con riguardo agli **obblighi di servizio pubblico**, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l’equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L’Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO SPORTIVO “ACHILLE VARZI” - LE RAGIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO

La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall’Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09). La gestione di un impianto sportivo è quel complesso di attività e mezzi necessari per una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati per lo sport, con lo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili. Nella gestione occorre adottare tutti gli accorgimenti con criteri di economicità, cioè impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio.

La gestione degli impianti sportivi comprende:

- attività promozionali della domanda;
- conduzione amministrativa e fiscale;
- organizzazione tecnica delle attività.

Il “Campo Sportivo Achille Varzi” è ubicato in Via Adamello, 38 ed è costituito da: parte del terreno distinto in catasto al fg. 24, mapp. 10 della superficie di are 165,40 comprendente il rettangolo di gioco, le aree circostanti riservate al pubblico, le attrezzature ivi esistenti, tutti i fabbricati quali la tribuna con sottostanti i locali adibiti a spogliatoi, i locali in muratura già adibiti a sede dell’ASD Galliate Calcio e a riunioni promosse in ambito sportivo e il locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande ad uso esclusivo dei soci dell’associazione, il tutto con i relativi impianti igienico-sanitari, di illuminazione e di riscaldamento.

L’amministrazione Comunale ritiene che l’affidamento in concessione della gestione del “Campo Sportivo Achille Varzi” sia la soluzione migliore per garantire un’ottimale ed efficiente gestione dello stesso, in vista del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini di Galliate.

Infatti, la gestione di un impianto sportivo rientra nell’area dei servizi alla persona, in quanto viene senza alcun dubbio riconosciuta l’importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell’aggregazione sociale, della salute e della formazione dei giovani. Lo sport è considerato un’esigenza sociale e pertanto occorre prevedere e corrispondere un’adeguata organizzazione e dotazione dei servizi, capaci non solo di assecondare e soddisfare

ma anche di sviluppare la domanda di sport. Gestire un impianto sportivo significa gestire un “servizio pubblico” inteso quest’ultimo quale “un’attività esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale”, un servizio che ha per oggetto la “*produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità locale*”.

L’Amministrazione comunale non ritiene che siano affidabili con procedimenti separati la gestione del campo sportivo, limitatamente al solo impianto per la pratica dello sport calcistico, da quella del collaterale servizio di bar/ristoro poiché:

- a. i locali destinati a bar/ristoro insistono nell’edificio costituito da tribune e servizi accessori per lo sport e sono parte integrante dell’impianto sportivo;
- b. uno dei locali destinati a bar/ristoro è destinato anche a riunioni promosse in ambito sportivo dal gestore dell’impianto e da associazione sportiva dilettantistica per la pratica del gioco delle bocce;
- c. si ritiene obbligatorio lo svolgimento, da parte del gestore, di un programma sociale di avviamento allo sport quale finalità della gestione, che potrà essere sostenuta proprio mediante i proventi che si prevede possano essere ritratti dall’esercizio di bar/ristoro.

Quindi, la necessità di assicurare la continuità nell’erogazione del servizio, di avere un assetto organizzativo unitario e uno stabile ed unico soggetto gestore, costituiscono ragioni adeguate per procedere all’affidamento a un soggetto esterno, scelto mediante procedura contemplata dal D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). La gestione diretta dell’impianto sportivo comporterebbe infatti per il Comune di Galliate “il farsi carico di esigenze, a volte complesse sia nel campo dell’organizzazione, sia in quello della ricerca delle necessarie risorse per garantire l’autofinanziamento delle spese gestionali”. La gestione diretta richiede, inoltre, un impiego razionale delle risorse disponibili e un’adeguata organizzazione e dotazione dei servizi capaci di valorizzare la struttura e di garantire l’esercizio della pratica sportiva da parte della collettività. Il Comune non dispone ad oggi né si prevede possa disporre in futuro delle risorse umane occorrenti ad assicurare le predette esigenze.

LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L’art 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.

Tale modalità di gestione risponde alle necessità rilevate di valorizzazione del valore socio-educativo dello sport, nell’ottica del principio di sussidiarietà sopra richiamato.

Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. In merito a quest’ultima disposizione, va precisato che la Regione Piemonte non ha legiferato in materia e che risulta unicamente depositata una proposta di legge regionale (proposta n. 196 presentata il 20 dicembre 2005).

Ciò premesso, il Comune di Galliate intende procedere all’affidamento di cui trattasi prioritariamente a società, associazione o ente sportivo dilettantistico mediante ricorso all’istituto della concessione di servizi disciplinata dall’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), che recita: “*Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della concessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque*

concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi “.

Il criterio di aggiudicazione che questa Amministrazione ritiene preferibile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo una ponderazione della valutazione tra offerta tecnica e offerta economica. I punteggi relativi alla valutazione delle singole componenti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno espressamente dettagliati nel disciplinare di gara.

L'Amministrazione ritiene che l'affidamento in via prioritaria a società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici ai sensi dell'art 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante concessione di servizi prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, possa rispondere alle seguenti priorità:

- a) scelta del concessionario che tenga conto della competenza nel settore della pratica sportiva, della qualificazione professionale del personale impiegato, della valorizzazione del ruolo socio-educativo dello sport e dell'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani;
- b) selezione in base a progetti che consentano la valutazione dei profili economici e soprattutto tecnici della gestione;
- c) garanzia della compatibilità della gestione con eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico che potranno eventualmente essere previste nella struttura.

Si prevede che la gestione in concessione del campo sportivo possa avere durata da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci, come sarà meglio specificato in sede di redazione ed approvazione del capitolato della gestione.

I CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse, ad eccezione delle attività di “bar/ristoro” e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

La gestione in concessione dell'impianto sportivo deve avere la finalità principale di promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica del gioco del calcio come funzione sociale.

Per conseguire la suddetta finalità, il concessionario dovrà:

- a. organizzare manifestazioni sportive in ambito calcistico;
- b. promuovere attività promozionali in favore dei giovani per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, in particolare nel gioco del calcio (allenamenti, campi per minori);
- c. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, tornei e altre iniziative sportive.

La destinazione d'uso dell'impianto sportivo, ivi compresi tutti i locali in cui esso è articolato, non può essere modificata autonomamente dal concessionario, ma solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione del concedente.

Il concessionario, in relazione con le finalità indicate, dovrà attuare un programma di avviamento allo sport, particolarmente rivolto ai bambini e ai ragazzi, teso a favorire la più ampia partecipazione, senza discriminazioni sociali, razziali, religiose o di genere.

Al fine di garantire l'attuazione del suddetto programma le tariffe per l'accesso alle suddette attività sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi dovranno essere contenute, per garantire l'accesso ai servizi anche alle fasce più deboli.

In generale, inoltre, le tariffe per l'accesso alla pratica sportiva ed al pubblico dovranno essere contenute entro un limite di accessibilità. Le tariffe stabilite dal concessionario dovranno essere previamente comunicate al Comune di Galliate.

Compatibilmente con la disponibilità degli impianti, dovrà essere inoltre consentito l'accesso ai gruppi e alle associazioni sportive locali (aventi sede a Galliate) che ne facciano richiesta al concessionario, anche per attività amatoriali. Gruppi esterni potranno svolgere attività, sempre compatibilmente con le disponibilità di calendario, solo una volta soddisfatta la domanda locale.

L'impianto potrà essere concesso occasionalmente a terzi per iniziative e attività scolastiche e ricreative; tali usi occasionali dovranno essere richiesti e assentiti con congruo anticipo e non dovranno essere di impedimento alle attività sportive programmate dal concessionario.

Il concessionario, inoltre, nell'ambito della propria attività e compatibilmente con le disponibilità della struttura, dovrà sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire l'utilizzo della struttura da parte dei diversamente abili e degli anziani.

Il Comune potrà utilizzare l'impianto sportivo occasionalmente per manifestazioni pubbliche compatibili con la destinazione d'uso principale della pratica dello sport del calcio.

In particolare, il concessionario dovrà dare attuazione al progetto sportivo proposto e valutato in sede di gara per l'affidamento della gestione, corredata dal bilancio economico di previsione nella medesima sede presentato, integrato con le valutazioni e le osservazioni che potranno espresse dalla commissione di gara.

I proventi derivanti dalla gestione del collaterale servizio di bar/ristoro dovranno essere destinati alla realizzazione del programma e dei progetti sopra citati.

Il concessionario dovrà presentare annualmente al Comune di Galliate un bilancio consuntivo inerente a tutta l'attività svolta, corredata da relazione illustrativa ed esplicativa dell'attività e dei risultati conseguiti, nonché di ogni documentazione idonea a dimostrare l'efficacia dell'attività svolta in relazione con le finalità. I predetti documenti dovranno essere preventivamente approvati dagli organismi statutari del concessionario.

Inoltre, semestralmente, concedente e concessionario effettueranno una verifica congiunta sullo stato di attuazione del progetto e del programma.

Saranno a carico del concessionario:

- a. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi il taglio periodico del manto erboso, e straordinaria del campo di gioco, ivi comprese semine ed interventi diversi quali l'aratura, aerazione e/o rizollatura del manto erboso. Per agevolare la manutenzione ordinaria, il Comune concederà in comodato idoneo trattorino tosaerba per la durata della concessione. Ogni intervento manutentivo a detto trattorino sarà a carico del concessionario.
- b. Tutte le forniture relative ad energia elettrica, riscaldamento e acqua.
- c. Manutenzione ordinaria di tutte le parti in muratura.
- d. Pulizia e decorosa tenuta di tutte le aree coperte e scoperte.
- e. Interventi di disinfezione e derattizzazione che si dovessero rendere necessari.
- f. Le spese per l'intestazione delle autorizzazioni amministrative, le tasse annuali e le imposte.

Saranno a carico del Comune:

- a. Le manutenzioni straordinarie relative a opere murarie, esterne ed interne, agli impianti ed ai servizi posti all'interno della struttura, fermo restando che il Comune potrà eseguire qualsiasi genere di riparazione, addizione e miglioramenti alla struttura senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.
- b. Le spese conseguenti alla messa a norma delle strutture consegnate.
- c. Scavi per ulteriori allacciamenti di forniture quali acqua e gas imposti dal gestore di tali servizi per gli impianti e strutture consegnati.
- d. Potature o abbattimenti e nuova messa a dimora degli alberi d'alto fusto.
- e. Eventuali interventi di disinfezione del verde pubblico necessari a seguito di diffusione di parassiti particolarmente pericolosi per la salute delle piante e/o la salvaguardia della salute pubblica.

Nell'area di pertinenza dell'impianto sportivo insistono anche campi di bocce. L'accesso ai campi di bocce deve essere libero a tutti.

Durante lo svolgimento di incontri di calcio indetti dalla Federazione Calcio, l'accesso ai campi di bocce sarà consentito solo a chi è munito di regolare biglietto rilasciato dal concessionario.

Nel caso di incontri di calcio che si svolgono in coincidenza con gare di bocce indette dalla Federazione Italiana Bocce, il concessionario autorizzerà i concorrenti ed i giudici ad accedere ai campi di bocce senza pagare il biglietto d'ingresso al campo sportivo.

Il concessionario dovrà consentire alla società bocciofila l'uso di un locale interno al bar/ristoro quale luogo per riunioni societarie, ove potranno essere conservati documenti ed effetti tecnico/sportivi della medesima società.

Il concessionario non potrà apportare modifiche e/o migliorie alle strutture esistenti e realizzare nuove opere senza avere acquisito preventivamente l'assenso del Comune fermo restando che le stesse saranno acquisite al patrimonio indisponibile del Comune stesso al termine del periodo di durata della concessione. E' comunque in facoltà del Comune contribuire finanziariamente alla realizzazione di detti lavori autorizzati.

E' fatto divieto di cessione della concessione e/o di subconcessione in tutto o in parte della gestione dell'impianto sportivo e delle attività sportive. Stante la peculiarità del servizio, il concessionario potrà delegare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, la gestione del collaterale servizio di bar/ristoro, previo assenso del concedente. Copia del relativo contratto dovrà essere depositata presso gli uffici del Comune di Galliate.

E' fatto divieto di installare apparecchiature alimentate con gas nei locali del servizio di bar/ristoro.

E' fatto divieto di installare videopoker, slot machine o simili in qualsivoglia locale dell'area oggetto della concessione.

Il concessionario corrisponderà al Comune di Galliate un canone annuo.

Il canone per l'intera durata della concessione verrà definito tenendo conto dei seguenti elementi:

- a. congruità del canone in relazione alla rendita catastale dell'immobile, di cui alla relazione della Responsabile del Settore Finanze in data 30/04/2015;
- b. oneri straordinari per la manutenzione del campo di gioco così come risultanti da allegato alla citata relazione della Responsabile del Settore Finanze, trasferiti al concessionario;
- c. prevalenza della dimensione sociale dell'avviamento allo sport per la quale il concessionario dovrà presentare, in sede di gara, idoneo progetto da valutarsi da parte della commissione di gara e la cui attuazione sarà soggetta a verifiche periodiche da parte del Comune di Galliate;
- d. vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalla gestione del collaterale servizio di bar/ristoro all'attuazione del progetto sociale di cui alla precedente lettera c).

Il canone complessivo potrà inoltre essere ripartito negli anni di durata della concessione in maniera crescente, partendo da una cifra minima per l'anno sportivo 2015/2016, al fine di agevolare l'avvio e il consolidamento del progetto sociale di avviamento allo sport, elemento centrale del servizio in concessione.

Allo scopo di mantenere contenute le tariffe e consentire, in tal modo, la fruizione più ampia possibile dell'impianto, il Comune potrà prevedere l'assegnazione di eventuali contributi per concorrere alla efficace e funzionale gestione della struttura.

Infine, l'acquisizione e messa in opera di ogni arredo o attrezzatura a servizio dell'intero compendio dell'impianto sportivo saranno a cura e spese del concessionario, con esclusione del trattorino tagliaerba sopra menzionato che sarà concesso in comodato dal Comune di Galliate. In ogni caso arredi e attrezzature acquisite e messe in opera dal concessionario, così come eventuali migliorie apportate all'impianto, diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.

Il Capitolato per la gestione dell'impianto sportivo specificherà nel dettaglio gli obblighi e i diritti dell'ente concedente e del concessionario della gestione.

Galliate, 16 maggio 2015

Il Responsabile del Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive
Dott.ssa Serena Demarchi